

**Contratto di appalto per i  
Servizi di logistica e ospitalità per il Festival Middle East Now  
CIG: B40A2BAC10 - CUP: C18C24000110003  
Codice commessa: OD/30**

\*

**Fondazione Sistema Toscana**, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n.9, codice fiscale e partita IVA: 05468660484, in persona del suo Direttore, il signor Francesco Palumbo, Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima, di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**" o "**FST**";

E

**Map Of Creation Associazione Culturale**, con sede legale a Firenze, in via Lungo l'Affrico, 102, codice fiscale 94176950486, in persona del Legale rappresentante, il signor [...], di seguito denominata anche soltanto "**Affidataria**", "**Operatore economico**" o "**Esecutore**";

congiuntamente indicate anche solo come "**Parti**"

Convergono quanto segue

**Art. 1 - RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto presso la Committente**

1. Presso la Committente, la Responsabile dell'Area Cinema e Mediateca di FST, Stefania Ippoliti (recapito e-mail: s.ippoliti@fst.it) riveste il ruolo di RUP - ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche soltanto "Codice") - e quello di Direttore dell'esecuzione del Contratto (nel prosieguo, anche soltanto "DEC"). Il DEC opera con l'ausilio di un Direttore operativo. Direttore operativo per l'esecuzione del presente contratto è Camilla Toschi (recapito e-mail: c.toschi@fst.it).

**Art. 2 – Oggetto del contratto di appalto**

1. Il presente contratto ha per oggetto i servizi di logistica per il viaggio e l'accoglienza degli ospiti internazionali invitati a presenziare e prendere parte alla 15<sup>a</sup> edizione del Festival Middle East Now che si terrà dal giorno 15 al giorno 20 ottobre prossimo presso il Cinema La Compagnia, a Firenze.  
2. La descrizione delle prestazioni nelle quali i servizi oggetto del presente appalto si articolano è contenuta nell'offerta formulata dall'Affidataria (Allegato A) che si accompagna al presente documento contrattuale.

**Art. 3 - Corrispettivo**

1. Il corrispettivo riconosciuto all'Affidataria per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto è pari a € **10.000,00 (euro diecimila/00)**.  
2. Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto non sono rilevabili rischi derivanti dall'interferenza tra plurime attività per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI). Di conseguenza, non devono essere sostenuti dall'Affidataria i cosiddetti costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.

**Art. 4 - Modalità di esecuzione dell'appalto di servizi, termini per l'esecuzione e inadempimento**

1. I contenuti degli obblighi reciproci per le Parti, discendenti dal presente appalto per l'erogazione dei servizi sopra descritti, sono indicati in questo stesso contratto, nell'Offerta formulata dall'Affidataria a quest'ultimo allegata e, per quanto in essi non espressamente disposto, nelle norme di legge e di regolamento in tali documenti richiamate o a tali documenti comunque pertinenti.

**Art. 5 – Sospensione del contratto, prestazioni aggiuntive, recesso e importo massimo stimato dell'appalto**

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidataria la sospensione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice. Quando e qualora sia disposta da questa Committente, la sospensione ha efficacia sino al momento in cui il RUP non disponga la ripresa dell'esecuzione del presente contratto.  
2. Quando operi la sospensione e salvo che sia diversamente previsto nel provvedimento di sospensione adottato dal RUP, il termine finale fissato per l'esecuzione delle prestazioni a carico dell'Affidataria è procrastinato di un tempo che è uguale, nella durata, al periodo della sospensione medesima. Se l'Affidataria, per cause a lei non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni alle quali è obbligata entro il nuovo termine come sopra

computato, può richiederne la proroga, presentando istanza in forma scritta alla Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine finale. Sull'istanza di proroga, decide il RUP entro dieci giorni dal suo ricevimento.

3. È espressamente escluso il tacito rinnovo.

4. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

5. La facoltà di recedere dal contratto da parte della Committente è riconosciuta e disciplinata dall'articolo 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidataria di recedere dal presente contratto.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 comma 4 del Codice, l'importo massimo stimato dell'appalto è pari a € 10.000,00 (euro diecimila/00).

**Art. 6 – Modalità e termini temporali di saldo del corrispettivo ed emissione della ricevuta per erogazione liberale**

1. Per il saldo del corrispettivo e le modalità di emissione della ricevuta, la Committente e l'Affidataria si attengono alle prescrizioni di seguito elencate:

- Il corrispettivo dovuto all'Affidataria sarà versato dalla Committente, a mezzo di bonifico bancario, in un'unica soluzione;
- L'Affidataria, ottenuto il pagamento, emetterà una ricevuta per erogazione liberale. La ricevuta dovrà essere intestata a:

**Fondazione Sistema Toscana**  
**Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze**  
**Partita IVA e codice fiscale 05468660484**

- La ricevuta dovrà essere trasmessa, in formato pdf, esclusivamente al RUP, Stefania Ippoliti, al Direttore operativo e all'Amministrazione, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica: s.ippoliti@fst.it, c.toschi@fst.it e amministrazione@fst.it;
- La ricevuta emessa dall'Affidataria dovrà riportare nell'oggetto la descrizione dei servizi e i codici di seguito indicati:

**Servizi di logistica e ospitalità per il Festival Middle East Now**  
**CIG: B40A2BAC10**  
**CUP: C18C24000110003**  
**Codice commessa: OD/30**

- Il saldo avverrà alla data del 31 ottobre prossimo.

**Art. 7 - Riservatezza**

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

**Art. 8 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del Contratto di appalto e obblighi dell'Affidataria**

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - aggiornato nei contenuti con l'applicazione, avvenuta a decorrere dalla data del 25 maggio 2018, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale Protezione Dati, in seguito anche "GDPR") - e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto di appalto, l'Affidataria si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla normativa sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia se queste derivano dall'inosservanza degli obblighi previsti in capo all'Aggiudicatario e delle istruzioni fornite dalla Committente ai sensi dell'art.28 del GDPR.

2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di Data Protection tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina **Map Of Creation Associazione Culturale** Sub-Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del

presente Contratto di appalto e si considera revocata al completamento dell'erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.

3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Contratto.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

5. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Affidataria può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall'Affidataria ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Affidataria conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità.

6. Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

7. Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidataria/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.

8. Al termine dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto di appalto, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:

- restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
- distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

9. Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".

10. Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 – emendato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e aggiornato nei contenuti con l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 GDPR - la Committente informa l'Affidataria che:

- a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
- b) l'Affidataria può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 10 - Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva**

1. L'Affidataria è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., munito dei relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Affidataria dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.

2. L'Affidataria aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.

3. L'Affidataria si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.

4. L'Affidataria manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del D.Lgs. 231/01 da parte della stessa Affidataria o dei suoi collaboratori, se vi sono.

**Art. 11 - Clausola risolutiva espressa**

1. Qualora l'Affidataria o i suoi collaboratori, se vi sono, violino i precetti citati nell'articolo precedente, e/o qualora l'Affidataria o i suoi collaboratori commettano uno dei reati indicati dal d.Lgs. 231/2001, FST può risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o *patiendi*.

2. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l'Affidataria risulti incorrere in una delle "cause di esclusione" descritte dagli articoli 94 e ss. del Codice.

**Art. 12 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Affidataria, unitamente alla stipula del presente contratto, in apposita dichiarazione sottoscritta, comunica il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi alla corresponsione del compenso per l'erogazione dei servizi qui descritti (il CIG attribuito dall'ANAC all'affidamento di questo Incarico è: **B40A2BAC10**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. Con la sottoscrizione di tale dichiarazione l'Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

**Art. 13 - Oneri tributari e spese contrattuali**

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro.

2. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidataria.

**Art. 14 – Foro competente e clausole finali**

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2008, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, 29 ottobre 2024

Per **Map Of Creation Associazione Culturale**  
Il Legale rappresentante

Per **Fondazione Sistema Toscana**  
Il Direttore